REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII | BARI, 29 LUGLIO 2011 | N. **120**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1516
Cont. 2081/07/SI - Tribunale di Lecce - Ditta Salento Bitumi c/Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Barbara Laudisa - Legale esterno.
Pag. 22491

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1533
Cont. 573/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Farmacia del Corso s.n.c. dei dottori Rampino 4 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22491

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1534
Cont. 1718/10/RO - Tribunale di Foggia - S.M. T 1 c/ Regione Puglia 1. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1535
Cont. 323/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.V. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22494

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1536
Cont. 326/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - L.P.R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22495

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1537
Cont. 60/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22496

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1538
Cont. 4/11/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G. A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22497

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1539
Cont. 324/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - B.R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22498

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1540
Cont. 325/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.V. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.
Pag. 22499

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1549
Cont. n. 748/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. S.N. 6 / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 22500

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1550
Cont. n. 724/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. S.G. / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 22501

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1551
Cont. 130/10/BU. Consiglio di Stato -Roma-. BIOEDILIZIA S.R.L. / Regione Puglia. Proposizione appello avverso la sentenza n. 2779/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv. Anna BUCCI e avv. Marina ALTAMURA.
Pag. 22502

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1552
Cont. n. 610/2011/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - D.G./ Regione Puglia, Sovrintendenza BBAAPP Lecce-Taranto-Brindisi. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 22503

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1553
Cont. n. 801/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. MEL SYSTEM SRL/ Regione Puglia - Comune di Mola di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.
Pag. 22505

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1577
Cont. n. 11312/02/P - T.A.R. Puglia sede di Bari - Madaro Carlo c/ Regione Puglia. Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.
Pag. 22506

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1578
Cont. n. 11313/02/P- T.A.R. Puglia sede di Bari- Madaro Carlo c/ Regione Puglia.Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.
Pag. 22507

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1579
Cont. n. 1036/04/GI - Consiglio di Stato - Regione Puglia c/ IRIS s.r.l. Impugnazione ordinanza T.A.R. Bari n. 524/2004.Diniego autorizzazione trasferimento nuova struttura. Competenze professionali Prof.Avv.Francesco Paparella. Riconoscimento del debito.Variazione di bilancio.
Pag. 22508

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1580
Cont. n. 11308/02/P - T.A.R. Puglia sede di Bari - Prof. Losappio Michele e avv. Sannicandro Arcangelo c/ Regione Puglia.Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 22510

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1581
Cont. n. 205/11/RM - Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale Ing. Apicella Tommaso in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 22511

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1582
Contenziosi diversi - Compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Regionale - Loffredo Antonella e Sivo Giovanni - Regolamento Regionale n. 2/2010, art. 11, commi 3 e 4 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.
Pag. 22513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1583
Cont. 11424/02/B - TAR Bari - Casa di Cura Mater Dei s.n.c. Taranto c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 22515

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1584
Cont. 3733/04/TO - TAR Bari - Felice Chirò Industria Marmi s.r.l. c/ R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione - Competenze professionali - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 22517

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1585
Cont. 12246/02/B - TAR Bari - Leone Giuseppe c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 22519

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1586
Cont. 439/08/B - Avv. Chiara Ricci c/ R.P. - Sent. n. 15186/09 Trib. Bari Sez. Lavoro, notificata in forma esecutiva - Competenze a favore dell'Avv. Giuseppe Cipriani (procuratore anticipatario della controparte). Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 22520

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1587
Cont. 1262/10/SI - Corte d'Appello di Lecce - Felle Pietro c/ R.P. - Appello sent. 143/2010 Trib. Brindisi Sez. dist. Francavilla Fontana - Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Enzo D'AMATO, procuratore domiciliatario per la Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 22522

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1516

Cont. 2081/07/SI - Tribunale di Lecce - Ditta Salento Bitumi c/Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Barbara Laudisa - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

A seguito della sentenza n. 1804/09 del Tribunale di Lecce, favorevoleper l'Amministrazione Regionale, la Regione Puglia ha intrapreso azione tesa alrecupero dei crediti regionali in danno della Ditta Salento Bitumi S.a.s..

Il Presidente della G.R. ritenuto necessario intraprendere tale azione,salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito l'incarico difensivo, in data10.03.2011, all'Avv. Barbara Laudisa, avvocato esterno.

(Valore della controversia: da Euro 5.936,56; Settore di Spesa: Contenzioso Amministrativo.)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile complessiva spesa di Euro 3.000,00 per le spese ecompetenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziataanche per la parte relativa all'acconto di Euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell' Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente;
- di intraprendere azione tesa al recupero del credito sopra indicatoratificando l'operato del Presidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv.Barbara Laudisa, avvocato esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare,entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dalpresente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno — Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1533

Cont. 573/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Farmacia del Corso s.n.c. dei dottori Rampino 4 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 29/03/2011, le società ricorrenti impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Giunta Regionale n. 2974 del 28.12.2010, recante *"Direttive per l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 371/98. Convenzione Nazionale Farmaceutica"*, nonché di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi:
  - ogni atto istruttorio relativo al procedimento, ivi compresa l'istruttoria (richiamata nella premessa della deliberazione n. 2974/2010, allo stato non conosciuta) espletata dal Responsabile P.O. Ufficio Politiche della Salute, confermata dal Responsabile dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;
  - la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute riportate nella narrativa della deliberazione n. 2974/2010;
  - la nota del Servizio PATP prot. n. 152/11954 del 2/7/2010, richiamata nella narrativa della deliberazione n. 2974/2010;
  - il verbale e gli esiti della riunione del 24/9/2010 convocata dal Servizio PAPT, richiamati nella narrativa della deliberazione n. 2974/2010 e allo stato non conosciuti;
  - la circolare del Ministero della Salute nota prot. n. 5599 del 18/9/99, richiamata nella narrativa della deliberazione impugnata e allo stato non conosciuta;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e controricorso del 2 maggio 2011, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- l'istanza cautelare, formulata in via incidentale dalle ricorrenti, veniva discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2011;
- il TAR adito, con ordinanza n. 429/2011 depositata in data 6 maggio 2011, respingeva l'istanza incidentale cautelare compensando le spese di giudizio;
- con atto di appello notificato in data 14 giugno 2011, le ricorrenti impugnavano la predetta ordinanza;
- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole della fase cautelare del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 15.06.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello

dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno — Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1534

Cont. 1718/10/RO - Tribunale di Foggia - S. M. T 1 c/ Regione Puglia 1. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione, notificato in data 25/10/2010 (giudizio poi rubricato con il n. 4453/10 R.G. presso il Tribunale di Foggia), i Sigg.ri S. M.T. e C. A. hanno chiesto l'accertamento della responsabilità solidale della Regione Puglia e della Gestione Liquidatoria della disciolta USL n. 8 di Foggia per la morte della nascitura C.A., per condotta professionale gravemente colposa dei medici del Presidio Ospedali Riuniti di Foggia e, per l'effetto, la condanna delle convenute al risarcimento in solido di tutti i danni subiti dagli attori per l'evento sopra detto;
- si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, già affermato, per casi simili, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità; inoltre, nel merito, la ASL FG ha trasmesso documentazione da cui si evince che, nel caso di specie, il comportamento dei sanitari "*…è da ritenere assolutamente corretto e del tutto esente da imperizia, imprudenza e negligenza…*".
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1°.02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute;

Valore della causa: € 410.000,00.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Foggia, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1535

Cont. 323/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.V. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 11/02/2010, e rubricato con il n. 4804/2009 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra C.V., premesso di essere beneficiaria dell'assegno vitalizio di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i. ed assumendo che l'aggiornamento di detto assegno tiene conto della sola rivalutazione dell'indennità base e non anche di quella integrativa speciale, ha chiesto accertarsi l'obbligo di rivalutazione dell'assegno vitalizio goduto, sia per la voce "indennizzo" che per quella "indennità integrativa speciale" e, conseguentemente, la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT al pagamento delle somme corrispondenti a detta rivalutazione;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto, oltre che per contestare nel merito la domanda alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione;
- l'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.04.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno — Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1536

Cont. 326/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - L.P.R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 15/02/2010, e rubricato con il n. 4640/2009 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra L.P.R., premesso di essere affetta da epatite cronica HCV + e di usufruire, sin dal 1° aprile 1995, dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i., ha chiesto accertarsi il suo diritto all'aumento dell'assegno vitalizio goduto, a causa dell'insorgenza di nuova patologia correlata all'HCV + e, conseguentemente, la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT alla corresponsione delle somme corrispondenti a detto aumento;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto;
- l'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.04.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1537

Cont. 60/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 7/01/2011, nonché con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28/04/2011, la O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. ha chiesto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - l'annullamento del R.R. n. 16 del 4.11.2010; della D.G.R. n. 2336 del 29.10.2010; della direttiva dell'Assessore alle Politiche della Salute prot. N. 24/554/SP/A del 16.05.2007; della D.G.R. n. 1978 del 13.9.2010; della nota Servizio PAOS prot. AOO 151 n. 2893 del 9.03.2011; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
- con nota prot. AOO/151/800 del 20.01.2011 e successiva nota prot. AOO/151/5733 del 10.05.2011, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio 3 -dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 9.05.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno — Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1538

Cont. 4/11/RO - Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - G.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 16/12/2010, e rubricato con il n. 18131/10 R.G. presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, il Sig. G.A., premesso di essere affetto da epatite cronica HCV + conseguente ad emotrasfusioni subite durante il ricovero cui veniva sottoposto presso l'Ospedale Consorziale Policlinico di Bari in data 21.09.1990, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e, conseguentemente, chiedeva la condanna del Ministero della Salute, della ASL BA e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla 7ª categoria di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 834/1981, da individuarsi da nominando CTU, a far tempo dall'1/11/2005 fino alla effettiva erogazione, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 13.01.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1539

Cont. 324/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - B.R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 15/02/2010, e rubricato con il n. 2225/A/2009 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, il Sig. B.R., premesso di essere beneficiario dell'assegno vitalizio di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i. ed assumendo che l'aggiornamento di detto assegno tiene conto della sola rivalutazione dell'indennità base e non anche di quella integrativa speciale, ha chiesto accertarsi l'obbligo di rivalutazione dell'assegno vitalizio goduto, sia per la voce "indennizzo" che per quella "indennità integrativa speciale" e, conseguentemente, la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT al pagamento delle somme corrispondenti a detta rivalutazione;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto, oltre che per contestare nel merito la domanda alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione;
- l'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.04.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1540

Cont. 325/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.V. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 15/02/2010, e rubricato con il n. 1403/A/2009 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra C.V., premesso di essere beneficiaria dell'assegno vitalizio di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i. ed assumendo che l'aggiornamento di detto assegno tiene conto della sola rivalutazione dell'indennità base e non anche di quella integrativa speciale, ha chiesto accertarsi l'obbligo di rivalutazione dell'assegno vitalizio goduto, sia per la voce "indennizzo" che per quella "indennità integrativa speciale" e, conseguentemente, la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT al pagamento delle somme corrispondenti a detta rivalutazione;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto, oltre che per contestare nel merito la domanda alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione;
- l'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.04.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore all'Ecologia Dott. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1549

Cont. n. 748/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. S.N. 6 / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 29/4/2011, i sigg.ri S.N.+6 residenti in Brindisi hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce-, per l'annullamento, previa sospensione, le determinazioni dirigenziali n.83, n.84, n.87, n.88, n.89, n.90 e n.103, tutte del 7/2/2011l con cui il Dirigente del Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia ha disposto di chiedere il pagamento della somma di € .6.819,03 per ciascuno dei ricorrenti, tutti soci della Cooperativa Edilizia "Biancaneve" in Brindisi, salva decurtazione del 50% in caso di pagamento entro 60 giorni dalla ricezione, a titolo di rimborso contributi a seguito di trasformazione della cooperativa da proprietà indivisa a proprietà divisa, oltre interessi, con riserva di attivare le

procedure di recupero in caso di mancata restituzione.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota prot.n.2425 del 5/5/2011 del Servizio Politiche Abitative firmata dal Dirigente, sig. Natale Palmieri, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 23/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Politiche Abitative.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1550

Cont. n. 724/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. S.G. / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 20/4/2011, la sig.ra S. G. residente in Vernole ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, previa sospensione, della nota del 21/2/2010 prot. n.1656 dell'Assessorato regionale alla Qualità ed

all'Assetto del Territorio -Servizio Urbanistica Regionale- Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota prot.n.7111 del 31/5/2011 del Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, sig. ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 23/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta — Dott. Romano Donno
Il Presidente della Giunta — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1551

Cont. 130/10/BU. Consiglio di Stato - Roma -. BIOEDILIZIA S.R.L. / Regione Puglia. Proposizione appello avverso la sentenza n. 2779/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv. Anna BUCCI e avv. Marina ALTAMURA.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n.2779 del 3/12/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce- I Sezione, in accoglimento del ricorso dell'11/1/2010 proposto dalla Bioedilizia s.r.l., ha annullato la nota del SUR prot. n.13612 del

27/11/2009, con cui era stata annullata l'autorizzazione paesaggistica n.21/09 rilasciata dal Comune di Carpignano Salentino.
- Data l'importanza dell'argomento e del provvedimento impugnato e sospeso, confermata anche dalla nota del 17/5/2011 prot.n.4176, il Servizio Assetto del Territorio, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Francesca Pace, ha manifestato l'opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso detta sentenza.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 24/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci ed all'avv. Marina Altamura.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale, favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.2779 del 3/12/2010 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce - I Sezione- e di costituirsi e difendersi nel relativo giudizio a mezzo dell'avv. Anna Bucci e dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1552

Cont. n. 610/2011/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - D.G./ Regione Puglia, Sovrintendenza BBAAPP Lecce-Taranto-Brindisi. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell'1/4/2011, il sig. D.G. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento, previa sospensione, la determina n.87 dell'11/2/2011 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica- della Regione Puglia, con la quale è stato denegato il rilascio di autorizzazione paesaggistica relativo alle opere di condono edilizio prot. n.6703 ex L. n.47/1985; il presupposto parere negativo espresso dalla Sovrintendenza BBAAPP di Taranto e Brindisi con la nota prot. n.15084 del 22/10/2010, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed, in particolare, la relazione tecnica illustrativa della Regione Puglia del 29/7/2010.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota prot.n.3887 del 4/5/2011 del Servizio Assetto del Territorio firmata dal Dirigente, ing. Francesca Pace, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1553

Cont. n. 801/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. MEL SYSTEM SRL/ Regione Puglia - Comune di Mola di Bari. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell'11/5/2011, la Mel System srl con sede in Mola di Bari, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione, la nota prot. n.5355 del 2/5/2011, la nota prot. n.4189 del 4/4/2001, la nota prot. n.2629 del 14/3/2011, inviate dal Servizio Urbanistica della Regione Puglia in seno alla Conferenza di Servizi indetta, ex art.5 DPR n.447/1998 indetta dal SUAP del Comune di Mola, in relazione al progetto in variante urbanistica presentato dalla Mel System s.r.l., per la costruzione di un opificio industriale sito in agro di Mola di Bari sulla strada comunale "Scannacinque".
- A seguito di colloqui intercorsi con il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, sig. ing. Nicola Giordano, confermati dalla nota del 6/6/2011 prot.n.7327, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento

sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1577

Cont. n. 11312/02/P - T.A.R. Puglia sede di Bari - Madaro Carlo c/ Regione Puglia.Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il Sig. Madaro Carlo proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-sede di Bari-, per l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni di G.R. n. 1987/02 e n. 1429/02 avente ad oggetto: "Piano di riordino della rete ospedaliera" e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;
- con Deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ratificando i distinti mandati difensivi conferiti, in via d'urgenza, dal Presidente a n.tre avvocati, tra i quali, il Prof. Avv. Francesco Paparella, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto; - la controversia si definiva con Decreto n. 2787/2010 del Tribunale adito che dichiarava perento il ricorso e nulla per le spese;
- il Prof. Paparella, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 05/05/2011 lettera di diffida, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale Prot. n.11/L/10054 del 10/05/2011, corredata da nota specifica (già inviata in data 16-26/7/2010), per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 3.840,91;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell' importo di € 2.762,92;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al Prof. Paparella non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 192/03) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 2.762,92 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.762,92 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale; -all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.762,92 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Paparella" Associazione tra professionisti-, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente trascritta;

- di riconoscere il debito nella misura di € 2.762,92 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore del Prof.Avv.Francesco Paparella e, per questi, "allo Studio Legale Paparella"-Associazione tra professionisti;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.762,92,secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co.2; -di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1578

Cont. n. 11313/02/P - T.A.R. Puglia sede di Bari - Madaro Carlo c/ Regione Puglia.Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il Sig. Madaro Carlo proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-sede di Bari-, per l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni di G.R. n. 1161/2002 e n. 2087/2001 avente ad oggetto: "Piano Sanitario Regionale, Articolazione Rete Distrettuale delle Aziende Unità Sanitarie Locali"e di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o conseguente;
- con Deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ratificando i distinti mandati difensivi conferiti, in via d'urgenza, dal Presidente a n.tre avvocati, tra i quali, il Prof. Avv. Francesco Paparella, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto;
- la controversia si definiva con Decreto n. 2788/2010 del Tribunale adito che dichiarava perento il ricorso e nulla per le spese;
- il Prof. Paparella, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 05/05/2011 lettera di diffida, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale Prot. n.11/L/9970 del 10/05/2011, corredata da nota specifica (già inviata in data 16-26/7/2010), per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 3.840,91;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell'importo di € 2.762,92;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al Prof. Paparella non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 192/03) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 2.762,92 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011 - in

ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.762,92 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale; -all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.762,92 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Paparella" Associazione tra professionisti -, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente trascritta;
- di riconoscere il debito nella misura di € 2.762,92 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore del Prof. Avv. Francesco Paparella e, per questi, "allo Studio Legale Paparella"-Associazione tra professionisti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.762,92,secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1579

Cont. n. 1036/04/GI - Consiglio di Stato - Regione Puglia c/ IRIS s.r.l. Impugnazione ordinanza T.A.R. Bari n. 524/2004.Diniego autorizzazione trasferimento nuova struttura. Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 1412 del 05/10/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente al Prof. Avv. Francesco Paparella, deliberava di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 524/2004 del T.A.R. Puglia - sez. di Bari concernente l'autorizzazione al trasferimento di sede di struttura sanitaria;
- il giudizio si concludeva con ordinanza n. 3284/2008 resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che respingeva l'appello;
- il Prof. Avv. Francesco Paparella, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 05/05/2011 lettera di diffida,acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale Prot. n. 11/L/10056 del 10/05/2011, corredata da nota specifica, (già inviata in data 11/03/2010) per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 3.283,67, importo confermato all'esito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al citato legale non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 1083/2004) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del professionista per l'importo di € 3.283,67 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 3.283,67 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.283,67 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Paparella "Associazione tra professionisti", si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata; di riconoscere il debito nella misura di € 3.283,67, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore del Prof. Avv. Francesco Paparella e, per questi allo "Studio Legale Paparella"- Associazione tra professionisti -;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.283,67, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co.2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1580

Cont. n. 11308/02/P- T.A.R. Puglia sede di Bari - Prof. Losappio Michele e avv. Sannicandro Arcangelo c/ Regione Puglia.Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- i sigg.ri Prof. Losappio Michele e avv. Sannicandro Arcangelo proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-sede di Bari-, per l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni di G.R. n. 1086/2002, 1987/02 e n. 1429/02 avente ad oggetto: Piano di riordino della rete ospedaliera;
- con Deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ratificando i distinti mandati difensivi conferiti, in via d'urgenza, dal Presidente a n.tre avvocati, tra i quali, il Prof. Avv. Francesco Paparella, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto;
- la controversia si definiva con decreto n. 2785/2010 del tribunale adito che dichiarava perento il ricorso e nulla per le spese;
- il Prof. Paparella, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 26/7/2010 nota specifica, a rettifica della precedente datata 16/07/2010, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 4.919,14;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell' importo di € 3.536,62;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al Prof. Paparella non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 192/03) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 3.536,62 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 3.536,62 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale; -all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.536,62 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'ac-

conto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Paparella" Associazione tra professionisti-, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente trascritta;

- di riconoscere il debito nella misura di € 3.536,62, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore del Prof.Avv.Francesco Paparella e, per questi, "allo Studio Legale Paparella"-Associazione tra professionisti;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.536,62,secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art. 13 co. 2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1581

Cont. n. 205/11/RM - Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale Ing. Apicella Tommaso in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con istanza del 18/6/2010 (acquisita al prot. dell'Avvocatura Regionale in pari data al n. 11/L/12418) l'Ing. Apicella Tommaso, nella sua qualità di dipendente regionale, chiedeva il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Egidio Sarno nel giudizio di responsabilità penale n. 20954/07 r.g.n.r. GUP - n. 30032/09 r.g. GIP, in cui era convenuto dinanzi al Tribunale di Bari;
- con sentenza n 1037/09, depositata in data 11/01/2010,divenuta irrevocabile il 16/03/2010, il GUP del Tribunale di Bari assolveva il dipendente dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto;

- in allegato alla predetta istanza l'interessato inviava la nota specifica rimessagli dal difensore, avv.Egidio Sarno, relativa alle prestazioni professionali eseguite in suo favore nel procedimento penale di che trattasi, per l'importo complessivo di € 6.630,72, comprensivo di C.A.P.,I.V.A., e spese esenti;
- in esito a detta istanza, l'avvocato interno intestatario del fascicolo, con nota prot. n. 11/L/1804 dell'8/02/2011, notificava all'interessato il parere favorevole espresso in data 3/02/2011dall'Avvocato Coordinatore,in ordine all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa" nei limiti regolamentari(minimi professionali);
- in conformità alle "osservazioni" fornite in data 26/01/2011 dall'avvocato interno ed al citato parere espresso in data 03/02/2011, non risultando agli atti la "previa scelta concordata del legale o il comune gradimento" - condizioni previste dall'art. 67 del D.P.R. 268/87 (norma riprodotta dal CCNL 14/09/2000, all'art. 28), la parcella presentata veniva rideterminata d'ufficio adeguando gli importi di Onorario nella misura dei Minimi Tariffari, per un importo complessivo di € 2.027,01;
- considerato che, per esigenze temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della suddetta spesa si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 -, per l'importo di € 2.027,01, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.027,01 relativa al riconoscimento del debito nei confronti dell'Ing. Apicella Tommaso, a titolo rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 3130 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.027,01(senza ritenuta d'acconto), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 3130 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di € 2.027,01 a favore dell'Ing. Apicella Tommaso, a titolo rimborso oneri di patrocinio;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.027,01,secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria";

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co.2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1582

Contenziosi diversi - Compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Regionale - Loffredo Antonella e Sivo Giovanni - Regolamento Regionale n. 2/2010, art. 11, commi 3 e 4 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- La corresponsione delle competenze professionali ai legali interni dell'Avvocatura Regionale è disciplinata dal Regolamento Regionale n.2 del 01/02/2010, in attuazione dell'art. 7, co. 2, della L.R. 26 giugno 2006, n. 18 ed in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. 14/9/2000 relativo al comparto Regioni ed Autonomie Locali.
- Il detto Regolamento contiene altresì (art. 11, commi 3 e 4) la disciplina delle competenze in questione spettanti in relazione ai provvedimenti giudiziali favorevoli emessi nel periodo dal 27/6/2006 al 31/12/2008 e riferiti a mandati conferiti anteriormente al 27/6/2006, data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Avvocatura Regionale (disciplina transitoria);
- La disciplina transitoria deve ritenersi comunque applicabile anche ai mandati conferiti dopo il 27/6/2006, in base all'interpretazione dell'art. 11, co. 3 del citato Regolamento fornita con circolare n. 2/2010 dell'Avvocato Coordinatore, in cui viene, tra l'altro, chiarito che la disciplina definitiva si applica soltanto ai provvedimenti favorevoli successivi al 01/01/2009.
- Con circolare dell'Avvocato Coordinatore n. 6/2010, è stato tra l'altro stabilito che per la liquidazione delle notule di cui si tratta ricadenti nella disciplina transitoria, è necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale interno attesta la conformità al Regolamento, nonché il visto dell'Avvocato Coordinatore e che la validazione dei liquidatori viene temporaneamente omessa, perché "da farsi successivamente, secondo l'ordine cronologico e di opportunità che ordinariamente viene seguito per il buon andamento del servizio liquidazione spese legali, fermi restando il recupero delle somme che dovessero risultare, all'esito del procedimento di validazione della notula, corrisposte in eccesso rispetto al dovuto e le altre iniziative del caso".
- In virtù di quanto precede, gli avvocati dell'Avvocatura Regionale di seguito elencati hanno presentato le notule relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli emessi nel periodo 27/6/2006-31/12/2008; l'elenco reca, accanto al nominativo del legale, i dati di protocollazione delle richieste di pagamento, il numero delle notule in esse contenute e l'importo complessivo delle competenze richieste:

N. d'ord.	Nominativo del legale	Protocollo	Numero notule	Importo Euro
1	LOFFREDO ANTONELLA	4439 del 07/03/2011	4	7.830,00
		4440 del 07/03/2011	4	6.573,50
		4441 del 07/03/2011	9	5.720,00
		4442 del 07/03/2011	4	7.707,50
		4443 del 07/03/2011	7	4.296,50
		4444 del 07/03/2011	4	7.922,50
		4445 del 07/03/2011	5	3.887,50
		4446 del 07/03/2011	8	4.549,75
2	SIVO GIOVANNI	22880 del 07/12/2010	3	417,60
		22908 del 07/12/2010	25	3.685,70
		23185 del 13/12/2010	3	481,20
		Prot. Arrivo 24/1/2001	2	160,40
		Prot. Arrivo 31/1/2011	3	240.60
		23484 del 16/12/2010	8	1.519,70
		797/RE del 28/12/2010	6	561,40
		1171/RE del 30/12/2010	2	160,40
		TOTALE		55.714,25

- Per procedere alla liquidazione e pagamento dei citati compensi professionali, è propedeutico il riconoscimento del debito fuori bilancio, tenuto conto che, in mancanza della relativa disciplina regolamentare, non fu provveduto all'impegno di spesa.
- Quanto precede, alla luce del pronunciamento reso al riguardo delle spese legali quale debito fuori bilancio e su richiesta del Presidente della G.R., dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, nonché in applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 47 del 26/01/2010, con cui è stato approvato il Regolamento di cui si tratta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti dei su indicati legali dell'Avvocatura Regionale, ammontante complessivamente ad € 55.714,25.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 55.714,25 si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso, appositamente impinguato mediante prelievo per competenza e cassa dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse).
- All'impegno della spesa entro il limite dell'importo di € 55.714,25 comprensivo di oneri accessori, nonché alla liquidazione sempre entro questo limite ed omettendo temporaneamente la prevista validazione da parte dei liquidatori come precisato in narrativa ed al conseguente pagamento, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conse-

guente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante ad € 55.714,25 per il pagamento delle competenze professionali spettanti ai legali dell'Avvocatura Regionale, così come specificato in narrativa e nella tabella ivi contemplata;

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa secondo quanto indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

4. di dare atto che i compensi professionali relativi ai provvedimenti giudiziali favorevoli all'Amministrazione emessi tra il 27/6/2006 ed il 31/12/2008 non sono soggetti al riparto di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 2/2010, né alla disciplina del "tetto" di cui al successivo comma 2 e che saranno pertanto corrisposti direttamente al legale dell'Avvocatura Regionale costituito, previa detrazione delle ritenute relative agli oneri contributivi e fiscali;

5. di corrispondere le competenze professionali indicate nelle notule previo rilascio di una attestazione con cui ciascun legale si dichiari interamente soddisfatto di ogni sua pretesa per i provvedimenti giudiziali favorevoli all'Amministrazione Regionale emessi dal 27/6/2006 al 31/12/2008 - in seguito a mandato conferito anche anteriormente al 27/6/2006 - assumendo contestualmente l'impegno a non azionare giudiziariamente i crediti recati da tali parcelle ed a rinunciare alle azioni eventualmente già proposte al medesimo titolo;

6. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale la trasmissione del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n.20/2010, art.13, co.2;

8. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.;

10. di rendere pubblici, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento n. 2/2010, i suddetti compensi professionali nelle forme e con le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa (L.R. n. 15/2008 e Regolamento attuativo n. 20/2009).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1583

Cont. 11424/02/B - TAR Bari - Casa di Cura Mater Dei s.n.c. Taranto c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La Casa di Cura Mater Dei s.n.c. di Camassa Addolorata & C., con sede in Taranto, ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento - previa sospensiva - della determinazione dirigenziale n. 081/Dir/2002/0326 del 30/7/02 dell'Ass.to Sanità, con la quale è stata disposta la revoca della convenzione e del provvisorio accreditamento in atto con la medesima ricorrente, per l'erogazione di assistenza ospedaliera, nonché per la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni ex artt. 34 e 35 D. Lgs. n° 80/98.
- Con deliberazione n° 134 del 25/2/2003 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 3/12/2002, al prof. avv. Francesco Paparella, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
  (Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 294 del 12/5/2003 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con decreto n. 2797/2010, ha dichiarato perento il ricorso, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 19/7/2010, sollecitata con diffida in data 5/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica.
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi € 2.376,59 (al netto dell'acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamentodelle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.376,59 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.376,59 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.376,59, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.376,59 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1584

Cont. 3733/04/TO - TAR Bari - Felice Chirò Industria Marmi s.r.l. c/ R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Prof. Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione - Competenze professionali - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La società Felice Chirò Industria Marmi s.r.l. ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 38/MIN/FG333 datata 6/10/04, emessa dal Dirigente dell'Ufficio Minerario della R.P., con la quale veniva disposto l'obbligo, a carico della ricorrente, di presentazione dello studio di impatto ambientale, ai fini della valutazione ex L.R. n° 11/2001 e di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, tutto ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva, nonché di tutti gli atti precedenti e consequenziali.
- Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, il Presidente p.t. con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica da parte della G.R., ha conferito incarico difensivo al prof. avv. Francesco Paparella.
- Il TAR adito, con sent. n° 2068/09, ha dichiarato improcedibile il ricorso, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/1/2010, sollecitata con diffida in data 5/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica quantificata in complessivi € 3.986,66.
- Nella fase dell'istruttoria preliminare degli atti in fascicolo, ai fini della liquidazione delle competenze richieste, è risultato mancante il provvedimento giuntale di conferimento di detto incarico.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare, in sanatoria, il mandato conferito in data 8/2/2005 dal Presidente p.t. della G.R..

In ossequio all'orientamento espresso, con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, si rende necessario che la G.R. proceda, altresì, al riconoscimento del debito fuori bilancio, nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.986,66 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Industria)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.986,66 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.986,66 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di ratificare, in sanatoria, l'operato del Presidente della G.R. pro-tempore, in ordine alla costituzione nel giudizio in epigrafe precisato, a mezzo del prof. avv. Francesco Paparella;

3. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 3.986,66, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);

4. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.986,66 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

5. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;

7. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1585

Cont. 12246/02/B - TAR Bari - Leone Giuseppe c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. Leone Giuseppe ha proposto ricorso al TAR Bari, notificato il 7/12/02, per l'annullamento delle delibere di G.R. nn. 1086/02, 1087/02 e 1429/02 aventi ad oggetto il riordino della rete ospedaliera regionale, nella parte relativa all'Azienda Ospedaliera Di Venere - Giovanni XXIII, con particolare riferimento al reparto di Medicina Sociale di cui il ricorrente era Primario, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
- Con deliberazione n° 125 del 25/2/2003 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 13/12/2002, al prof. avv. Francesco Paparella (unitamente agli avv.ti Pietro Quinto e Luciano Ancora), al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
  (Valore della controversia: Indeterm. rilevante; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 221 del 24/3/2003 si è provveduto a liquidare, tra l'altro, in favore del prof. Paparella, la somma di € 326,79 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con decreto n. 2953/2010, ha dichiarato perento il ricorso, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 16/12/2010, sollecitata con diffida in data 5/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per un importo di € 1.718,82.
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi € 1.269,66 (al netto dell'acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.269,66 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.

1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.269,66 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 1.269,66, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 1.269,66 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta — Dott. Romano Donno
Il Presidente della Giunta — Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1586

Cont. 439/08/B - Avv. Chiara Ricci c/ R.P. - Sent. n. 15186/09 Trib. Bari Sez. Lavoro, notificata in forma esecutiva - Competenze a favore dell'Avv. Giuseppe Cipriani (procuratore anticipatario della controparte). Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 14/3/2008 è stato notificato il decreto ingiuntivo n° 331/08, con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di € 4.115,74 A) Sorte capitale -in favore dell'avv. Chiara Ricci (legale interno officiata con deliberazioni esecutive di G.R. quale rappresentante e difensore della R.P. in diversi giudizi) - a titolo di compensi profes-

sionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l'Ente Regione -, oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura monitoria, quest'ultime liquidate in € 330,53 (oltre accessori di legge) da attribuirsi al procuratore di controparte (avv. Giuseppe Cipriani).
- La Regione ha proposto opposizione al predetto D.I..
- Il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, con sent. n. 15186/09, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite liquidandole in € 2.000,00 (oltre accessori di legge) in favore dell'opposto.
- In data 6/7/09 è stato notificato il citato D.I., munito di formula esecutiva.
- Con lettera datata 31/8/2009 l'avv. Giuseppe Cipriani (legale di controparte) quantificava le competenze dovute alla propria assistita precisando che, per quanto riguarda le spese legali (da liquidarsi in suo favore quale procuratore antistatario), si poteva dar corso a quelle di cui al D.I. opposto, rinviando quelle che scaturiscono dalla citata sentenza, per la quale è necessario richiederne la correzione, attesa l'errata indicazione del nominativo del difensore.
- Pertanto, con determinazioni dirigenziali n. 799 del 9/9/09 e n. 833 del 10/9/2009, si è provveduto al pagamento delle somme derivanti dal citato D.I., rispettivamente a favore dell'avv. Chiara Ricci e dell'avv. Giuseppe Cipriani (con riserva di ripetizione).
- Con ultima lett. datata 6/5/2011 l'avv. Cipriani, nel trasmettere la sentenza del Trib. Lavoro debitamente corretta, ha chiesto il pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice (€ 2.340,00), presentando nota specifica anche per quanto attiene le spese e competenze "successive" alla stessa, (€ 292,50), quantificandole in complessivi € 2.632,50, nonché precisando di aver aderito al sistema semplificato di cui all'art. 1, comma 100, della legge 24/12/2007, n. 244).
- Detta sentenza è stata notificata, in forma esecutiva, in data 19/5/2011.
- La Regione Puglia ha proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, avverso la citata sent. 15186/09 del Giudice del Lavoro di Bari.
- Considerato che questo Ente ha subìto la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subìre all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio, a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Giuseppe Cipriani (procuratore antistatario) ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.632,50 per pagamento competenze in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1317 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.632,50 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa al creditore (avv. Giuseppe Cipriani) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.632,50 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1587

Cont. 1262/10/SI - Corte d'Appello di Lecce - Felle Pietro c/ R.P. - Appello sent. 143/2010 Trib. Brindisi Sez. dist. Francavilla Fontana - Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Enzo D'AMATO, procuratore domiciliatario per la Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n° 2906 del 28/12/2010 la G.R. ha conferito mandato di rappresentanza e difesa dell'Ente Regione nel giudizio in oggetto indicato all'avv. Giovanni Sivo (legale interno in servizio presso l'Avvocatura regionale) e di procuratore domiciliatario all'avv. Enzo D'Amato.
- Con il predetto provvedimento si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2010, dell'atto di impegno della presumibile spesa, pari a complessivi € 750,00 (di cui € 500,00 fissata nei limiti dell'acconto) per le competenze professionali spettanti al procuratore domiciliatario officiato.
- Nella fattispecie, si rileva la circostanza che: "non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto nell'anno 2010 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario".

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto Avv. D'Amato, ammontante a complessivi € 750,00 (di cui € 500,00 a titolo di acconto), ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2011, per il finanziamento del debito fuori bilancio della predetta somma, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 750,00, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- *Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).*
- All'impegno della spesa complessiva di € 750,00 ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 500,00, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- per le motivazioni in premessa indicate:

- di condividere la relazione del Presidente che si intende, qui integralmente trascritta;

- di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma di € 750,00;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 750,00 per le competenze professionali in favore dell'avv. Enzo D'Amato, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2; -di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

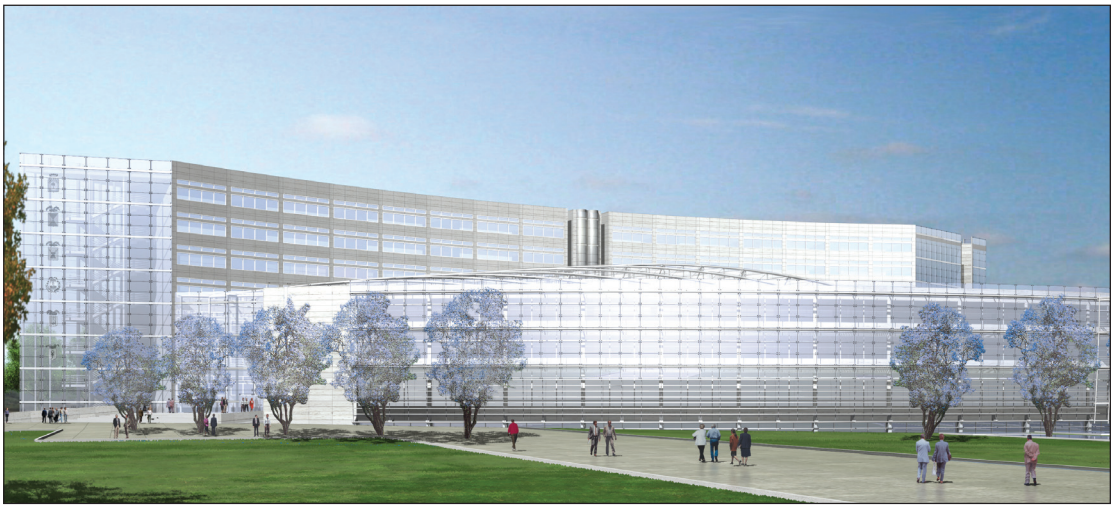

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza